

BANCHE

Contratti bancari – dovere di informazione secondo correttezza e buona fede

Nella stipulazione dei contratti bancari, l'obbligo giuridico di corretta informazione gravante sulla banca e sui suoi preposti trova specifica disciplina nelle disposizioni di settore.

Le disposizioni che impongono alle banche di comportarsi secondo buona fede hanno carattere imperativo, essendo dettate non solo nell'interesse del singolo cliente, ma a tutela dell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari. L'art. 127 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante 'Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia', già nel testo originario, prevede gli obblighi di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela quali parametri di conformità del comportamento dell'istituto creditizio rispetto al modello ordinamentale di esercizio del credito. Non sussiste alcun dubbio in ordine al fatto che i canoni di correttezza e trasparenza si riferiscano anche alla fase di preparazione e costituzione del rapporto tra la banca e la controparte negoziale, atteso che, con disciplina ricognitiva di principi generali, le disposizioni sul credito al consumo e sul finanziamento delle attività imprenditoriali configurano ben precisi indirizzi necessariamente conformativi dei comportamenti degli istituti di credito, tanto nell'esercizio dell'attività *stricto sensu* bancaria, quanto nelle ulteriori attività economiche e commerciali (cfr. l'art. 124 del medesimo Testo Unico, così come integrato dall'art. 5 del D.M. 3 febbraio 2011, n.29, attuativo dell'art. 5 della Direttiva 2008/48 CE, nonché l'art. 23 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 quanto alla materia dell'intermediazione finanziaria).

Ne deriva l'obbligo risarcitorio della banca, a prescindere dalla validità o meno del contratto, nelle ipotesi in cui il cliente abbia assunto obbligazioni (nella specie, fideiussione) in assenza di precise e specifiche informazioni riguardo alla natura e alla funzione della sottoscrizione apposta su un modulo predisposto dall'istituto di credito.

(Atto di citazione)